

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3731

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AGRÒ, AMATO, ASCIERTO, EMERENZIO BARBIERI, BRUSCO, COSENTINO, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DI GIANDOMENICO, FILIPPO DRAGO, FOTI, GROTTO, LIOTTA, MANINETTI, MAZZOCCHI, MEREU, RANIELI, RUGGERI, SANDI, SELVA, SERENA, TUCCI, VOLONTÈ, ZORZATO

Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali

Presentata il 27 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dovrebbe essere ormai noto il problema concernente le occupazioni di suolo demaniale, avvenute anche mediante costruzioni civili, industriali o di pubblica utilità, in possesso di regolare concessione edilizia. Queste costruzioni sono accomunate dal fatto che formalmente (e quindi non abusivamente, dato che gli atti di titolarità dei beni sono assolutamente regolari) sono beni di proprietà ma di fatto, poiché situati in una zona demaniale, bisogna pagare allo Stato canoni di locazione molte volte esagerati.

Tale problema riguarda numerosi comuni, soprattutto nel nord Italia, dove singoli cittadini o enti si sono visti incredibilmente notificare, dalla nuova Agenzia delle entrate, richieste di rilevanti e ingiustificati esborsi, talvolta per modesti insediamenti abitativi e produttivi realizzati, a seguito di regolare concessione edilizia, su

aree demaniali da decenni non più destinate ad uso pubblico.

Da un'indagine effettuata è emerso che in Italia sono molti i casi di imprese o manufatti a destinazione pubblica (ospedali, infrastrutture sportive ed altro) sorti su territori demaniali abbandonati che, pur avendo ottenuto il via libera dal Genio civile e dal Magistrato alle acque — e sui quali le amministrazioni locali hanno fornito ai richiedenti regolare concessione ad edificare — per anni hanno atteso, dall'ufficio preposto dell'allora Ministero delle finanze, un certificato di sdemanializzazione. A seguito della reiterata mancata risposta, su tali terreni gravano ancora oggi canoni di concessione di elevati importi.

In Veneto, ad esempio, sono molti i casi di occupazione di piccoli corsi d'acqua, spesso privi da molti anni di funzione

idraulica. In altri casi, detti corsi conservano ancora una reale, seppur modesta, funzione idraulica, peraltro mantenuta anche dopo l'urbanizzazione dell'area e la costruzione dell'immobile. In numerosi comuni simili situazioni si sono verificate addirittura a seguito di lottizzazioni realizzate direttamente dal comune interessato che ha, successivamente, reso disponibili i lotti ad imprese industriali e/o commerciali.

Sono ben note le difficoltà, i tempi biblici e i costi elevatissimi necessari per sistemare, quando possibile, sul piano della legittimità queste incredibili situazioni che stanno determinando un diffuso contenzioso fra cittadini e pubblica amministrazione, senza che vi sia una reale giustificazione.

Appare quindi necessario un intervento legislativo che, prendendo atto delle situazioni esistenti, regolarizzi posizioni oggi prive di certezza, con grave danno per lo Stato (contenziosi intervenuti), per la collettività e per i singoli cittadini (accerta-

menti onerosi e non sempre giustificati negli importi).

La presente proposta di legge ha, dunque, lo scopo di fare chiarezza sull'annosa questione delle numerose costruzioni civili e produttive sorte negli scorsi anni sulle aree demaniali di tutto il territorio nazionale, avvenute a seguito di regolare e conforme provvedimento urbanistico di concessione.

Di conseguenza, al fine di consentire una parità di trattamento, è opportuno estendere all'intero territorio nazionale le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, riferita ad alcune province e comuni del nord Italia.

Inoltre, prevedendo il trasferimento dei beni demaniali ai comuni di appartenenza che possono decidere se alienarli ai privati possessori, la presente proposta di legge permette agli enti locali medesimi di introitare risorse economiche, utili a superare le ristrettezze in cui versano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, con esclusione di quelle comprese nel demanio marittimo e lacunale, su cui sono state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica e edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, possono essere trasferite, a richiesta dei comuni nel cui territorio sono localizzate, al relativo patrimonio disponibile.

ART. 2.

1. Le aree di cui all'articolo 1 possono essere trasferite, a domanda, ai privati che alla data di entrata in vigore della presente legge le possiedono, sulla base di apposita delibera del comune nel cui territorio le stesse sono localizzate.

2. Il trasferimento è subordinato alla preventiva verifica, a cura del comune stesso, della cessazione del pubblico interesse sulle medesime aree.

3. Della cessazione è data notizia mediante affissione di avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera.

4. Il prezzo di trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 è determinato:

a) nel caso di aree su cui sono state eseguite opere di pubblica utilità, sulla base del valore del terreno, aumentato del 50 per cento e delle spese di urbanizzazione, non tenendo conto del valore di quanto edificato;

b) nel caso di aree su cui sono state eseguite opere di interesse privato, sulla base del prezzo di mercato.

€ 0,26



14PDL0042960